

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

nell'interesse del Dott. **Tommaso Bocchetti** (c.f. BCCTMS77D15F839Z), nato a Napoli (NA), il 15 aprile 1977 e ivi residente, nella Via Tirone, n. 13 rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; tel e fax 091.7794561), dall'Avv. Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; tel e fax 091.7794561) e dall'Avv. Chiara Campanelli (C.F. CMPCHR81D68G273D – chiaracampanelli@pec.studiolegalepoliteama.com; tel e fax 091.7794561), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3 giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto al ricorso, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria di cui all'art. 136, comma 1, c.p.a. a mezzo fax al n. 091.7794561 ovvero a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: francescoleone@pec.it;simona.fell@pec.it; chiaracampanelli@pec.studiolegalepoliteama.com

CONTRO

- l'**Università degli Studi di Roma "La Sapienza"**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- della nota prot. n. URM1SAM - 166/2021 datata 4 gennaio 2021, adottata dal Caposettore dell'Area Servizi agli Studenti dell'Università di Roma "La Sapienza", notificata in pari data, con la quale è stata negata la richiesta di valutazione del *curriculum studiorum* e conseguente richiesta di immatricolazione ad anno successivo al primo del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia inoltrata dal ricorrente;

- degli atti di ricognizione dei posti liberi presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università di Roma "La Sapienza", effettuati dal competente Organo di Ateneo, al fine di deliberare l'offerta formativa per l'a.a. 2020/2021 e di tutti gli atti concernenti la determinazione del numero dei posti disponibili;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti dell'interesse del ricorrente e in atto non conosciuto;
- dell'Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria – a.a. 2020/2021, indetto dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e la relativa graduatoria;
- del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con D.R. n. 1672/2018 del 26 giugno 2018, s.m.i.;
- del Regolamento Studenti per l'anno accademico 2020/2021 è stato emanato con Decreto rettorale n. 55423 del 4 agosto 2020;
- del Regolamento Didattico del Corso di Laurea dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" attualmente vigente;
- del Manifesto generale degli studi adottato, per l'a.a. 2020/2021, dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
- ove esistente del Regolamento trasferimenti adottato dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
- del Decreto Ministeriale n. 218 del 16 giugno 2020 recante «*Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2020/2021*» e relativi Allegati.

FATTO

I. Il Dott. Bocchetti, come risulta dalla documentazione versata in atti, ha conseguito il titolo di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

Volendo conseguire anche la laurea in Medicina e Chirurgia, per poter ottenere la specializzazione in chirurgia maxillo facciale, ha atteso (inutilmente) la pubblicazione del bando disciplinante le modalità di trasferimento/immatricolazione ad anno successivo al

primo per l'a.a. 2020/2021 del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia da parte dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza.

Ciononostante, l'università degli Studi di Roma La Sapienza, violando quanto statuito dal D.M. Mur n. 218/2020, non ha indetto per l'anno accademico 2020/2021 il Bando per il trasferimento e l'immatricolazione ad anno successivo al primo al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

Per la precisione il menzionato bando non viene pubblicato dal 2018.

2. E invero, il 5 agosto 2020, l'Ateneo resistente ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un «Avviso per i trasferimenti per l'a.a. 2020-2021», rappresentando che tale Avviso riguardava unicamente *“il trasferimento al Corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria”*.

3. Parte ricorrente, venuta a conoscenza della presenza di posti liberi presso il Corso di Laurea d'interesse, in data 30 novembre 2020, ha inoltrato all'Università La Sapienza una istanza di iscrizione ad anni successivi al I del Corso di Laurea di in Medicina e Chirurgia, previa valutazione del proprio *curriculum studiorum*, chiedendo espressamente l'utilizzo, anche mediante redistribuzione, dei posti rimasti giacenti.

4. A dispetto di quanto dichiarato dall'Ateneo resistente, infatti, è oggettiva la sussistenza di numerosi posti liberi residui presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Ateneo resistente iscrivibili a diversi contingenti:

- a) n. 25 posti emergono dall'analisi dei dati della procedura concorsuale indetta dall'Ateneo resistente nell'anno 2018 residuano. La fondatezza di tale rilievo è stata riconosciuta anche da Codesto Ecc.mo Collegio il quale ha ordinato la rivalutazione di istanze di immatricolazione analoghe a quella del ricorrente proprio in considerazione della presenza dei posti in questione (cfr. *ex multis* T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 3 aprile 2020, sentenze nn. 3759, 3758 e 3757);
- b) n. 52 posti ancora disponibili e non assegnati residuano dal contingente comunitari e non comunitari residenti in Italia individuato per l'a.a. 2018/2019. La VI Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3835 del 30 giugno 2020, ha ordinato a La Sapienza di riesaminare l'istanza presentata dall'appellante alla luce della ravvisata

esistenza di «52 posti vacanti, in ipotesi impiegabili per il trasferimento o l'iscrizione ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia per cui è causa»;

- c) a tali posti, devono poi aggiungersi tutti posti derivanti dal «*disallineamento tra fabbisogno e offerta formativa*» stigmatizzato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5429 dell'11 settembre 2020 e ribadito da ultimo il **1° marzo 2021**. Con ordinanza n. 970/2021, il Consiglio di Stato, ordinando all'Ateneo resistente di immatricolare con riserva l'appellante ha rilevato che **l'erroneità dell'offerta formativa di cui al D.M. 28 giugno 2018 n. 524 ha ovvie refluenze per l'immatricolazione ad anno successivo al primo** e ha evidenziato «*la necessità di rivedere ed aggiornare l'offerta formativa, eventualmente in aumento*» (ord. n. 970/2021 cit.).

5. L'Ateneo resistente, quindi, pur in presenza di oltre n. 77 posti liberi, non solo non ha indetto la procedura concorsuale per l'immatricolazione ad anno successivo al primo, ma ha anche rigettato l'istanza inoltrata dal ricorrente il 30 novembre 2020.

In particolare, l'Ateneo, dando atto che «*Per l'a.a. 2020/2021 l'Avviso per posti liberi su anni successivi al primo è stato emanato solo ed esclusivamente per il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria*», ha così motivato il rigetto dell'istanza inoltrata da parte ricorrente: «*la richiesta di riconoscimento preventivo della carriera pregressa ai fini dell'iscrizione ad anni successivi al primo, può essere presentata e valutata solo a seguito della pubblicazione di uno specifico "Avviso per posti liberi su anni successivi al primo", che è subordinato alla verifica della presenza di posti disponibili*».

In altri termini, l'Ateneo – trincerandosi dietro la mancata pubblicazione dei bandi per l'immatricolazione ad anno successivo al primo e interpretando in maniera distorta le disposizioni ministeriali – né ha pubblicato il bando per l'immatricolazione ad anno successivo al primo né ha valutato l'istanza a tal fine presentata da parte ricorrente.

6. Gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati, previa sospensione dell'efficacia, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 S.M.I. – VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 264/1999 S.M.I – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 168/1989 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.M. 22 OTTOBRE 2004 N. 270 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. MUR 218/2020 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO DELL'UNIVERSITÀ LA SAPIENZA – CONTRADDITTORIETÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ E IRRAZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 33 E 34 DELLA COSTITUZIONE.

L'Università La Sapienza, avvedutasi del cospicuo numero dei posti rimasti inoptati e disponibili per procedere all'immatricolazione ad anno successivo al primo per l'a.a. 2020/2021, avrebbe potuto (*rectius*: dovuto) indire una nuova procedura concorsuale ai sensi del D.M. Mur n. 218/2020, Allegato n. 2, punto 13.

Il D.M. citato, all'Allegato 2, punto 13, infatti, dispone espressamente che agli Atenei è consentito di procedere all'iscrizione dei candidati ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'Ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione.

Nel dettaglio, il Ministero ha espressamente previsto che *«le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti da parte dell'ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in presenza di fatti idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell'università e ricerca.*

Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi».

Dunque, se è vero che gli interessati devono partecipare a tali procedure concorsuali è altrettanto vero che gli Atenei devono indirle con continuità in modo da non sacrificare illegittimamente le aspettative degli studenti interessati.

Arbitrariamente, invece, La Sapienza a oggi non ha pubblicato alcun Bando per Medicina e Chirurgia.

Ebbene, a fronte della scelta di non indire una nuova procedura concorsuale per l'accesso ad anno successivo al primo – stante l'innegabile esistenza di posti vacanti – l'Ateneo resistente avrebbe dovuto valutare l'istanza di immatricolazione inoltrata da parte ricorrente.

Del tutto illegittima si manifesta quindi la scelta di bloccare inopinatamente la mobilità in ingresso degli aventi diritto.

Tanto premesso, come anticipato in fatto, il Dott. Bocchetti, avvedutosi della presenza di posti disponibili, ha inoltrato all'Ateneo resistente una istanza di immatricolazione ad anno successivo al primo, previa valutazione del *curriculum studiorum*, chiedendo espressamente l'utilizzo dei posti inoptati.

Con l'impugnato provvedimento di rigetto, l'Università resistente, non valutando nel merito la richiesta del ricorrente, gli ha negato la possibilità di immatricolarsi, senza neppure considerare la possibilità di utilizzare l'intero contingente dei posti disponibili.

Patente appare l'illegittimità del provvedimento di rigetto.

Una volta accertata la disponibilità di posti per consentire l'immatricolazione ad anno successivo al primo, infatti, l'Ateneo era (ed è) tenuto a garantirne il pieno utilizzo.

L'Università resistente, dunque, avrebbe dovuto disporre la redistribuzione dei posti e in mancanza della pubblicazione di un nuovo bando, era tenuta a valutare l'istanza di parte ricorrente, accogliendola in esito alla valutazione degli studi pregressi.

Il contestato *modus operandi* dell'Università si rivela ancor più grave e incomprensibile laddove lo si contestualizzi nell'attuale periodo storico, nel quale le Università sono tenute a massimizzare ogni sforzo organizzativo sul piano dell'offerta formativa utilizzando tutti i posti disponibili per garantire il soddisfacimento della “domanda” mediante l'inevitabile adeguamento dell’“offerta”, non potendo porre limiti all'accesso all'istruzione universitaria

sulla scorta di supposti problemi organizzativi o dell'inadeguatezza delle proprie strutture e dotazioni.

Evidente, intrinseca e palese è la contraddittorietà del provvedimento impugnato, dal momento che, da un lato, oppone la necessità di presentare domanda previa pubblicazione di un bando ai sensi del DM 218/2020, e poi, in maniera incongrua, rappresenta comunque l'assenza di posti disponibili per far luogo a nuove domande di trasferimento.

L'Ateneo però sostiene di non avere posti liberi e, conseguentemente, di non poter consentire la mobilità in ingresso a coloro che, alla luce della vigente normativa, hanno i requisiti per iscriversi ad un anno successivo al primo del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

La superiore argomentazione, oltre ad essere già di per sé poco credibile (significherebbe che nessuno studente di Medicina dei tre Poli didattici dell'Ateneo resistente rinuncia agli studi, si trasferisce o abbandona), è comunque smentita dall'analisi delle precedenti procedure concorsuali e dai numeri degli studenti immatricolati.

Invero rispetto all'asserita "indisponibilità dei posti" deve rilevarsi il grave **difetto di istruttoria** accertabile su diversi livelli.

I.A. Innanzitutto, non può non rilevarsi l'accertata assenza di un'attività di ottemperanza espletata successivamente alle precedenti sentenze di appello e di primo grado menzionate con cui si è imposto all'Università e al Ministero dell'Università di provvedere alla rideterminazione del fabbisogno, nonché di ottemperanza da parte dell'Università intimata alle sentenze con cui Codesto Ecc.mo Collegio ha annullato precedenti provvedimenti di rigetto disponendo opportune attività istruttorie e la conseguente immatricolazione dei ricorrenti dichiarati idonei all'immatricolazione ad anno successivo al primo (cfr. TAR Lazio-Roma, Sez. III, 11 novembre 2020, n. 11364 e 3 aprile 2020, sentenze nn. 3759, 3758 e 3757).

Si proceda con ordine.

Il Consiglio di Stato, con sentenza 11 settembre 2020 n. 5429, ha annullato la determinazione dell'offerta formativa di cui al DM 28 giugno 2018 n. 524.

Tale annullamento, come confermato dal Supremo Organo di giustizia amministrativa, è destinato a riverberare i suoi effetti anche per i successivi anni accademici dal momento che la quantificazione dei posti disponibili avviene anche sulla base dei posti resisi vacanti, ivi inclusi quelli destinati ai cittadini non comunitari, in base alla programmazione del precedente anno.

Tale ultimo principio è stato ribadito da ultimo dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 970 del 1° marzo 2021 e ancor prima con ordinanza n. 7441 del 28 dicembre 2020 con la quale – dopo l’approfondimento istruttorio sulla asserita mancanza di posti dichiarata proprio dal resistente Ateneo per l’iscrizione ad anni successivi al I del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia con conseguente impossibilità di iscrivere la ricorrente al corso a.a. 2019/2020 – ha ritenuto tale asserzione *«sfornita di apposita istruttoria, in quanto come già detto, per effetto e a seguito della nota sentenza di questa Sezione 11/9/2020 n. 5429, il Ministero della Università e della Ricerca e le istituzioni universitarie statali e non, per quanto di rispettiva competenza, debbono procedere a rideterminare l’offerta formativa ai fini dell’accesso programmato nazionale ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, con attenzione all’imbuto formativo causato dallo scarso numero di borse di specializzazione medica, ad oggi ingiustificatamente inferiore di c.a. 6-7 mila unità rispetto ai laureati di Medicina»* (cfr. n. 7441/2020 e, da ultimo, in tal senso, T.A.R. Abruzzo – Pescara, Sez. I, **2 marzo 2021** n. 135 e **23 febbraio 2021**, n. 119 e 121).

Come noto, infatti, per l’anno accademico 2018/2019 per la prima volta il fabbisogno è stato superiore alla complessa offerta formativa degli Atenei senza che sia stato spiegato perché mai per l’anno in questione la capacità ricettiva sia risultata più bassa rispetto agli anni precedenti.

Il Consiglio di Stato, la citata sentenza n. 5429 dell’11 settembre scorso, ha stigmatizzato il *«disallineamento tra fabbisogno e offerta formativa»* rendendo evidente la palese erroneità dei numeri dei posti messi a concorso nelle prove d’ammissione a ciascun Corso di Laurea ad accesso programmato.

In conseguenza del predetto annullamento, lo stesso Consiglio di Stato in sede cautelare ha disposto l'iscrizione degli studenti - che avevano fatto ricorso - al secondo anno del corso di Laurea per l'anno accademico 2019/2020 con diritto a seguire le lezioni e sostenere i relativi esami (cfr *ex plurimis* ordinanza cautelare n. 5609 del 21 settembre 2020).

Non solo, è stato correttamente evidenziato che *«è scorretto quindi predicare la supremazia dell'offerta formativa rispetto al fabbisogno, posto che è l'una che deve tendere verso l'altro, negli ovvi limiti della ragionevole duttilità organizzativa del sistema universitario, e non viceversa»*. E ancora *«Gli esuberi sono da ritenersi "strutturali" a causa di un contenzioso alimentato anche da errori della P.A. specie per l'assenza di ogni seria e leale capacità di contenimento di fenomeni massivi di contenzioso che tendono a ripetersi ad intervalli regolari e che possono essere evitati con un più accorto uso da parte dell'amministrazione del contemperamento degli interessi coinvolti nel procedimento»* (cfr. TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 14 ottobre 2020, nn. 284, 282 e 281 e da ultimo **2 marzo 2021**, n. 135 e 23 febbraio 2021, n. 119 e 121).

Ebbene, in applicazione dei principi declinati dal Consiglio di Stato e stante l'annullamento del D.M. in esame, si deve affermare che *«allo stato non sussiste un limite numerico ragionevolmente imposto all'accesso tramite il canale alternativo del trasferimento da altre facoltà di medicina o affini, e dunque non possono trovare applicazione tutti gli atti e conseguenti barriere all'entrata che su tale limite traevano fondamento»* (cfr. TAR Abruzzo cit.).

Va peraltro aggiunto che sempre il Consiglio di Stato si è recentemente espresso proprio in relazione a fattispecie sovrapponibili alla presente.

Segnatamente, il Consiglio di Stato, pronunciandosi su una fattispecie assimilabile alla presente, ha affermato *«che l'istanza cautelare si rivela fondata per l'evidente consistenza del fumus boni iuris, riferito innanzitutto alla sussistenza di posti disponibili, almeno negli anni successivi al primo del corso di laurea in questione, ma anche ai titoli di studio vantati dalla*

ricorrente» e ha ordinato a La Sapienza di «*immatricolare con riserva dell'appellante al II anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia*» (cfr. ord. **1 marzo 2021**, n. 970 cit.).

Da ultimo, il Presidente della VI Sezione del Consiglio di Stato rilevando che «*al termine della procedura di accesso agli anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia indetta dall'università degli studi del Molise per l'a.a. 2020/2021, risultano posti non assegnati*», affermando che *si deve «oltretutto rivedere l'offerta formativa per effetto della sentenza di questa Sezione VI n. 5429/2020»* e «*considerata l'urgente ed indifferibile necessità per l'appellante di sostenere gli esami del corso di Medicina previsti nella sessione invernale, per non perdere l'anno di corso*» ha disposto «*l'ammissione con riserva della ricorrente ad anno successivo al primo*» (cfr. Consiglio di Stato, decreti 26 gennaio 2021, n. 297, 301, 303 e decreti **8 febbraio 2021**, nn. 570 e 571).

In applicazione dei superiori principi si può affermare che l'Università La Sapienza, non avendo effettuato alcuna ricognizione dei posti vacanti e non avendo indetto una nuova procedura concorsuale, avrebbe dovuto valutare l'istanza inoltrata dalla ricorrente.

Illegittimo si rivela, quindi, il contestato *modus operandi* dell'Ateneo, con il quale si è violata la posizione giuridica soggettiva del ricorrente che legittimamente ambiva ad ottenere la valutazione del proprio *curriculum studiorum* e la conseguente immatricolazione al II anno (se ritenuta idonea), mediante il completo utilizzo dei posti messi a concorso e non utilizzati.

I.B. Dall'analisi della menzionata procedura concorsuale di cui all'Avviso 2018 emerge che sono residuati diversi posti.

Non tutti i posti messi a bando nel 2018 sono stati assegnati o per assenza di idonei o per mancanza di domande di partecipazione.

Segnatamente, dei n. 30 posti messi a bando per il VI anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia – Corso E, Polo Pontino ne sono stati assegnati solo 5.


Dunque, non solo, ad oggi, venticinque posti risultano inutilizzati, ma altresì, non sussistendo un VII anno accademico, sono stati “gettati al macero”.

L'incontrovertibile giacenza di venticinque posti è comprovata dal banale confronto delle tabelle redatte da La Sapienza, pubblicate sul sito istituzionale di Ateneo e versate in atti:

1) dalla seguente Tabella estratta dall'«Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria» si evince il numero esatto dei posti che, in quanto liberi, sono stati messi a bando:

3. POSTI DISPONIBILI

Corso di studi	Anno di corso	Vacanza di posti disponibili non compensati
Medicina e Chirurgia Policlinico (Corsi di laurea A-B-C-D)	II°	5
Medicina e Chirurgia Polo Pontino (Corso di laurea E)	II°	4
	IV°	19
	VI°	30
Medicina e Chirurgia S. Andrea	II°	2
Medicina e Chirurgia in lingua inglese (Corso di laurea F)	II°	11
	III°	9
	IV°	2
	VI°	6
Odontoiatria e Protesi Dentaria	III°	2
	IV°	5



2) dalla «Graduatoria relativa all'avviso per posti liberi su anni successivi al primo. "Sapienza" Medicina e Chirurgia VI anno si evince che solo n. 4 partecipanti sono stati assegnati al Corso E (ovvero al Polo Pontino, corso di odierno interesse) e n. 6 partecipanti sono stati assegnati al Corso F (ovvero Corso di Laurea in Medicina – Lingua Inglese).

Un solo partecipante risulta idoneo.

Ebbene, pur volendo ammettere che l'«idoneo» e i n. 4 «assegnat(i) a corso E» siano stati tutti regolarmente immatricolati su n. 30 posti messi a bando ne rimangono liberi n. 25!

	ID	Anno	Test	% es sost.	CFU	Congr progr	FC	Data	Esito
1.	136198	VI	NO	100	300	Parziale	NO	08/07/69	Assegnato corso E
2.	134640	VI	NO	100	298	Parziale	NO	17/04/94	Assegnato corso F
3.	135573	VI	NO	100	298	Parziale	NO	22/06/93	Assegnato corso F
4.	135030	VI	NO	100	298	Parziale	SI	12/01/94	Assegnato corso F
5.	134664	VI	NO	100	291,6	Parziale	NO	13/01/94	Assegnato corso F
6.	136112	VI	NO	100	291,6	Parziale	NO	16/09/93	Assegnato corso F
7.	136098	VI	NO	100	291,6	Parziale	NO	08/06/92	Assegnato corso F
8.	134479	VI	NO	100	291,6	Parziale	NO	03/05/89	Idoneo
9.	134741	VI	NO	86,67	235,1	Parziale	SI	19/04/93	Assegnato corso E
10.	135875	VI	NO	78,13	337	Parziale	SI	15/10/92	Assegnato corso E
11.	135976	VI	NO	78,13	331,6	Parziale	SI	23/12/93	Assegnato corso E
	134709	VI	Domanda incongrua						
	136039	VI	Domanda incongrua						



Detti venticinque posti sono tuttora vacanti, l'Ateneo non ha effettuato alcuno scorrimento e non ha provveduto alla redistribuzione dei posti (come invece ha fatto, da ultimo nel corso del corrente anno accademico, al termine delle procedure di trasferimento/immatricolazione ad anno successivo al primo per il Corso di Laurea in Odontoiatria, cfr. documentazione versata in atti).

Ebbene, l'Ateneo con ogni evidenza, nel rispetto della normativa disciplinante la materia, avrebbe dovuto utilizzare i venticinque posti residui, consentendo agli interessati di partecipare alle procedure meritocratiche.

Del resto, la giurisprudenza da anni ribadisce con assoluta costanza la necessità che le Università devono provvedere all'utilizzo di tutti i posti liberi.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato la «*rilevanza assunta in subiecta materia del principio del tendenziale integrale utilizzo delle risorse disponibili e, in specie, alla sua possibile applicazione al fine di consentire le iscrizioni ad anni successivi al primo utilizzando i posti resisi disponibili nell'ambito dell'intero corso di laurea (anziché per ciascun anno di corso preso in esame)*» (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, **15 gennaio 2021**, nn. 74 e 75).

Coprire posti a vario titolo inutilizzati costituisce dunque per l'Ateneo un atto dovuto, poiché la programmazione del numero degli ammessi ai Corsi di Laurea a numero programmato

risulta effettuata anche in relazione alle capacità delle strutture didattiche dei singoli Atenei, oltre che in relazione al fabbisogno di professionalità annualmente stimato.

Incontestabile è il dovere degli Atenei di attivarsi per assicurare la saturazione di tutti i posti a vario titolo disponibili.

Come è stato ripetutamente affermato dal Giudice amministrativo, anche nelle ipotesi di Corsi di Laurea a “numero chiuso”, la normativa disciplinante la materia deve essere intesa alla luce del rilievo costituzionale attribuito al diritto allo studio, a norma degli articoli 33 e 34 della Costituzione.

Codesto Ecc.mo T.A.R. Lazio in più occasioni ha affermato che *«ai sensi dell’art.3 della Legge n. 264 del 1999, si deve dare preminenza al criterio della capacità ricettiva dell’Ateneo, rispetto a quello, che può considerarsi recessivo (purché contenuto nei modesti limiti numerici dei posti, rimasti inutilizzati dagli originari riservatari), del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, n.6248 e n.3197 del 2014, nonché n. 248 del 2018)»* (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. III, n. 10029 del 26 luglio 2019).

Donde l’illegittimità del *modus operandi* dell’Università resistente.

In merito alla sussistenza dei venticinque posti liberi e giacenti dal 2018 sia consentita a questa difesa una sintetica digressione.

Il Consiglio di Stato il 1° marzo 2021 ha accolto l’appello cautelare proposto per la riforma dell’ordinanza di Codesto ecc.mo Collegio n. 7255/2020 disponendo l’immatricolazione con riserva dell’appellante stante la sussistenza di posti disponibili.

Come anticipato, in numerosi giudizi pendenti innanzi a codesto ecc.mo Collegio, l’Ateneo resistente a fronte dei dati matematici e della documentazione a supporto presentata da questa difesa, **l’Università La Sapienza non ha mai dimostrato l’effettivo utilizzo dei posti in esame.**

L’Ateneo resistente si è sempre limitato ad affermare che “non vi sono posti disponibili presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia”.

La superiore affermazione non è mai stata corroborata da documentazione a sostegno.

Ebbene, se è vero che i venticinque posti residuanti dall'Avviso 2018 – la graduatoria redatta da controparte è incontrovertibile nell'attestare il mancato utilizzo di tutti i posti – non sono più disponibili, l'Ateneo dovrebbe spiegare come li ha utilizzati posto che:

- non ha pubblicato Avvisi per l'immatricolazione ad anno successivo al primo;
- non ha fatto scorrere la graduatoria di cui all'Avviso 2018;
- non ha provveduto all'immatricolazione dei ricorrenti vittoriosi.

Se questi posti non sono stati utilizzati per gli aventi diritto è inevitabile domandarsi come siano stati utilizzati.

A tal fine, qualora Codesto Ecc.mo Collegio ritenesse non sufficiente la documentazione prodotta a sostegno dell'attuale giacenza di (almeno) venticinque posti liberi, si chiede sin da subito di voler ordinare all'Ateneo resistente di depositare idonea documentazione comprovante l'utilizzo dei posti e le relative modalità, disponendo, se ritenuto opportuno, anche la nomina di un Commissario ad acta.

Nei precedenti giudizi, infatti, il Commissario all'uopo nominato non si è mai insediato.

I.C. Ai superiori posti disponibili, ad ulteriore conferma dell'illegittimità del provvedimento impugnato e della violazione del punto 13 dell'Allegato 2 al D.M. n. 218/2020, devono essere aggiunti ulteriori cinquantadue posti vacanti.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3835 del 30 giugno 2020, ha rilevato la sussistenza di *«52 posti vacanti, in ipotesi impiegabili per il trasferimento o l'iscrizione ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia per cui è causa»* rilevati da Codesto Ecc.mo

Nel dettaglio, il Consiglio di Stato, pronunciandosi sulla capacità recettiva dell'Università La Sapienza, ha accolto la tesi difensiva secondo cui sussistono altri posti liberi e non utilizzati destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia.

I posti assegnati dal Mur all'Università appellata per l'accesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2018/2019 erano n. 888.

Dalla piana lettura del D.M. n. 524 del 28 giugno 2018 e dal D.M. n. 520 del 28 giugno 2018 si evince che:

- n. 833 posti destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia;
- n. 53 posti destinati agli studenti non comunitari non residenti in Italia.

Ebbene, rispetto al numero di n. 888 posti previsti dal bando d'Ateneo, il numero degli studenti immatricolati al primo anno corrisponde a n. 836, con conseguente emersione di 52 posti liberi, ad oggi vacanti.

I suddetti posti appartenenti all'anno 2018/2019 e non utilizzati, quindi potevano essere perfettamente utilizzati l'anno accademico successivo e, segnatamente per l'immatricolazione al II anno di parte ricorrente.

Le regole di matrice costituzionale che scaturiscono dai principi declinati dagli articoli 33 e 34 della Costituzione impongono agli Atenei di garantire l'accesso agli studi ai "capaci e meritevoli", senza affatto poter creare inutili barriere in spregio al completo ed effettivo utilizzo di tutte le risorse a disposizione.

Il mancato utilizzo dei posti rimasti liberi contribuisce – inevitabilmente – all'aggravamento del "gap" di personale sanitario notoriamente in essere, con tutti i danni che, a cascata, vengono conseguentemente prodotti per il Paese, incapace di soddisfare il bisogno annualmente stimato di professionalità in ambito medico e sanitario.

Sul punto è stato ricordato dal Consiglio di Stato in modo ineccepibile *«che i numeri attuali dei medici in servizio e di quelli che stanno per entrarvi non è sufficiente per fronteggiare l'emergenza sanitaria, sia di quella in atto che di quella prevedibilmente futura»*; e tali considerazioni valgono ovviamente per tutti i legittimi canali di accesso ai corsi di laurea dell'area medica; anzi, sono più pregnanti per gli anni successivi al primo che garantiscono una più immediata disponibilità di profili professionali più che mai richiesti e necessari in questo periodo storico; per cui rispetto alla domanda attuale non può ritenersi incisiva la circostanza che siano stati incrementati i posti per il solo accesso al primo anno» Consiglio di Stato, Sez. VI, ordinanza 7441/2020).

L'omesso utilizzo e redistribuzione dei posti rimasti vacanti si palesa dunque, oltre che gravissimo, del tutto illegittimo.

Stante la sussistenza di posti liberi l'Ateneo era tenuto a valutare l'istanza di parte ricorrente.

Illegittimo dunque è il provvedimento di rigetto odiernamente impugnato: l'Ateneo, da un lato avrebbe dovuto consentire al Dott. Bocchetti, avente un notevole background formativo, di accedere ad anno successivo al primo, secondo quanto disposto dalla celebre sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 1/2015, dall'altro garantire il totale utilizzo dei posti che in ragione della "mobilità" studentesca nel corso dell'anno si rendono vacanti al fine di assicurare il soddisfacimento del fabbisogno di professionalità annualmente stimato.

II. OMESSA ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. N. 241/1990 S.M.I. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO ADOTTATO DA LA SAPIENZA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO STUDENTI DE LA SAPIENZA PER L'A.A. 2020/2021 – ECCESSO DI PROTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ E IRRAZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 33, 34, 36 E 96 DELLA COSTITUZIONE.

Costituisce un principio oramai acquisito quello secondo cui la domanda di iscrizione ad anni successivi al primo può (*rectius*: deve) essere subordinata alla concreta e rigorosa valutazione, da parte dell'Università, del percorso di formazione già svolto dal richiedente, ai fini del riconoscimento dei crediti necessari e il numero di posti disponibili per trasferimento programmato per ogni anno accademico.

Tale valutazione «è una operazione che *costituisce antecedente logico di qualunque altro tipo di valutazione*» (cfr. T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. III, n. 429/2018 e n. 497/2018).

Costituendo dunque un *prius* logico, l'Ateneo resistente avrebbe dovuto valutare la pregressa carriera del Dott. Bocchetti, anche alla luce della inconfutabile sussistenza di posti liberi presso la coorte di interesse.

Tale indefettibile attività non è stata posta in essere dall'Università resistente, la quale non compiendo alcuna attività istruttoria si è limitata a rigettare meccanicamente e aprioristicamente l'istanza inoltrata da parte ricorrente.

Non può inoltre non rilevarsi come la motivazione posta a sostegno del diniego appaia del tutto disancorata dall'effettiva esplicitazione dei fatti concernenti la posizione del ricorrente, tanto da ridursi ad una mera clausola di stile, replicabile in maniera identica per qualunque candidato.

Il rigetto impugnato si manifesta quindi del tutto illegittimo e illogico.

Come più volte chiarito dal Giudice amministrativo *«**spetta all'Università il compito valutare il curriculum del ricorrente**, per verificare se gli esami sostenuti ne consentano l'iscrizione ad un anno successivo al primo, in coerenza anche con la previsione del Regolamento didattico adottato dall'Ateneo»* (cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, sentenza 17 dicembre 2020, n. 2523)

Il Giudice amministrativo ha ribadito l'illegittimità di una simile condotta, annullando alcuni provvedimenti di rigetto analoghi all'atto impugnato, rilevando l'illegittimità dell'operato dell'«***amministrazione universitaria - di fatto - omette ogni considerazione del curriculum studiorum della ricorrente***» (TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 9 marzo 2018, n. 518; 3 aprile 2018, n. 677).

Ebbene, l'impugnato provvedimento di rigetto si palesa illegittimo oltre che per la violazione del D.M. n. 218/2020, anche per violazione del vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

L'Allegato 2 al D.M. 218/2020, al punto 1, dispone che per le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti da parte dell'Ateneo di destinazione non più è richiesto il superamento di alcuna prova preliminare di ammissione e che tale *«disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi»*.

L'immatricolazione ad anno successivo al primo presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, dunque, è subordinata alla previa convalida dei crediti precedentemente maturati e alla sussistenza di un posto vacante nella coorte di riferimento.

I Regolamenti di Ateneo – nel solco di quanto statuito dall'Adunanza Plenaria nella nota pronuncia n. 1/2015, ove si è affermato il principio per cui, **in caso di domande d'accesso**

dall'esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo, il criterio regolante l'iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi e dell'esistenza di posti vacanti – prevedono che il *curriculum studiorum* del richiedente l'ammissione debba essere sempre valutato.

Le disposizioni di cui all'art. 20 del Regolamento Didattico di Ateneo, (richiamato dal Regolamento Studenti a.a. 2020/2021) e all'art. 11, commi 7 e 8, del Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 1672/2018 s.m.i., sono chiare nel richiedere la valutazione preventiva del *curriculum studiorum* del ricorrente per poter esaminare la domanda di trasferimento.

È evidente, dunque, che l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, in violazione del ricostruito quadro di prescrizioni regolamentari, abbia omesso qualsiasi valutazione della pregressa carriera del ricorrente, nonché dei numerosi crediti dallo stesso acquisiti, rigettando *de plano* la sua istanza.

Conseguentemente, non può non censurarsi l'illegittimità di tale rigetto in relazione all'omessa valutazione, nel merito, dell'istanza di immatricolazione inoltrata da parte ricorrente, stante la sussistenza dei presupposti indefettibili per procedere alla sua immatricolazione ad anno successivo al primo presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

Donde l'illegittimità dell'impugnato provvedimento di rigetto.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

La sussistenza del *fumus boni iuris* risulta comprovata dalle considerazioni che precedono.

Ciò posto, si impone, *medio tempore*, l'immatricolazione in sovrannumero di parte ricorrente al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi Di Roma La Sapienza, al quale non è stato, illegittimamente, consentito di iscriversi.

Trattasi, concretamente, di un provvedimento che non determinerebbe alcun disagio organizzativo all'Ateneo *de quo* per il fatto che, come dimostrato, vi sono oltre settantasette posti vacanti negli anni successivi al primo di corso.

Impedire a parte ricorrente di immatricolarsi, stante la sussistenza di posti liberi e l'innegabile capacità recettiva dell'Ateneo resistente – anche alla luce della c.d. didattica a distanza (DaD) – sarebbe del tutto irragionevole e pregiudicherebbe irreparabilmente la crescita formativa e le aspirazioni professionali della stessa.

Sul punto, peraltro, non può non sottolinearsi che a causa dell'emergenza sanitaria è stata implementata la DAD (cfr. documentazione versata in atti).

Conseguentemente, ogni eventuale perplessità – già smentita dai fatti – sulla capacità recettiva dell'Ateneo resistente viene del tutto meno.

Tale aspetto, d'altronde, è stato già favorevolmente apprezzato da parte del Consiglio di Stato, il quale, in diverse occasioni, ha rilevato che *«non è più ipotizzabile un problema di minore o insufficiente offerta formativa per inadeguata ricettività strutturale, dal momento che è ormai esplicitamente consentita una più efficace ed economica didattica a distanza, utile a sostituire, almeno per i primi quattro anni del corso di laurea, se unita ad idonea dotazione tecnologica, la frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni svolte in modalità frontale: le Università, in particolare, sono autorizzate a predisporre corsi ed esami on-line, e non solo per il periodo dell'emergenza "Covid-19"»* (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2020, n. 3315).

È noto, infatti, come nell'ultimo anno la pandemia abbia imposto agli Atenei di attivare i moduli d'insegnamento da remoto sinora non esplorati. In tutti gli Atenei del territorio non solo sono state predisposte le lezioni telematiche ma, altresì, sono stati programmati addirittura laboratori da remoto.

Da ciò non può non rilevarsi che anche nozioni puramente scientifiche e/o teoriche possono essere fruite con nuovi strumenti, usati sì oggi in virtù dell'emergenza da covid-19, ma che nel prossimo futuro potranno essere integrati nell'impianto formativo ordinario nell'ottica di una maggiore dinamicità.

Pertanto, qualora non si procedesse alla sospensione degli atti impugnati, parte ricorrente subirebbe una grave e irreparabile lesione del proprio diritto allo studio.

Difatti, l'urgenza della richiesta cautelare va rintracciata nella circostanza che sono iniziate le attività didattiche relative al corso di laurea *de quo* e, dunque, l'emissione del provvedimento richiesto consentirebbe a parte ricorrente di prendere parte alle suddette attività.

Deve rammentarsi, infatti, che per il Corso di Laurea per cui è causa vige il regime delle presenze obbligatorie; non maturare il prescritto monte ore di presenze comporterebbe l'impossibilità, per parte ricorrente, di sostenere i relativi esami di profitto.

Quest'ultima, dunque, nella non auspicabile ipotesi di rigetto dell'istanza cautelare, rischia di perdere un nuovo anno accademico che ha già avuto avvio, con ulteriore compromissione del proprio diritto allo studio di cui all'art. 34 Cost.

Sul punto, tra l'altro, non è assolutamente rilevante il carattere "momentaneo" della circostanza che ha costretto le Università ad attrezzarsi per svolgere la didattica a distanza. Quello che in realtà rileva, infatti, è la consapevolezza che, grazie all'evolversi della tecnologia, non è più necessario svolgere necessariamente la didattica "frontale".

I descritti pregiudizi naturalmente aumentano in misura crescente nell'attesa della sentenza di merito che, certamente, giungerebbe una volta trascorso un considerevole lasso di tempo accademico e, dunque, una volta subito un pregiudizio grave e irreparabile per il ricorrente, il quale perderebbe ulteriori mesi preziosi prima di poter cominciare il proprio percorso di studi, illegittimamente procrastinato a data da destinarsi.

VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

- **in via istruttoria:** ordinare all'Università di Roma La Sapienza di depositare tutta la documentazione attestante la situazione dei posti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia (con riferimento a tutti i poli didattici Policlinico, Polo Pontino, Sant'Andrea), indicando il numero degli immatricolati (sia studenti comunitari sia studenti Extra Ue), dei trasferimenti in entrata e in uscita, degli abbandoni e delle rinunce intervenute negli anni accademici che vanno dal 2012 al 2020;
- **in via cautelare:** sospendere i provvedimenti meglio individuati in epigrafe e, per l'effetto ordinare all'Università di Roma La Sapienza di valutare il *curriculum studiorum* di parte

ricorrente e conseguentemente, in caso idoneità, disporre l'immatricolazione ad anno successivo al primo del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università di Roma La Sapienza, disponendo nelle more l'immatricolazione con riserva di parte ricorrente;

- **in via cautelare e in subordine:** disporre l'immatricolazione di parte ricorrente in soprannumero ad anno successivo al primo del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università di Roma La Sapienza;

- **nel merito,** accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati con ogni consequenziale statuizione di legge.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano antistatari.

Si dichiara, infine, che ai sensi del T.U. spese di giustizia, la presente controversia sconta il contributo unificato pari a 650,00 euro.

Roma, 3 marzo 2021

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Chiara Campanelli